

STATUTO DELLA FONDAZIONE "PIETRO TIRANTI"**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita la Fondazione denominata "**Pietro Tiranti**", di seguito definita per brevità "**Fondazione**", ed ha origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e BENEFICENZA Opera Pia Asilo Infantile P. Tiranti ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 28 novembre 2014.

La Fondazione è retta dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno il "Terzo Settore".

La Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S." o "ETS".

La Fondazione ha sede a Corciano (Perugia), Via Cornaletto n. 15, e persegue le sue finalità nell'ambito del territorio del comune di Corciano e del territorio della Diocesi di Perugia-Città della Pieve. Il trasferimento della sede legale all'interno della Circoscrizione del Comune di Corciano (PG) non costituirà modifica del presente Statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne curerà la pubblicità di legge nel competente Registro.

Ha durata illimitata.

La Fondazione, avendo finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Origine

L'O.P. Asilo Infantile P. Tiranti ebbe origine per iniziativa del benemerito pievano Don Pietro Tiranti e di altri benefattori, che stilarono il primo statuto dell'ente in data 23 luglio 1920, ottenendo - dopo alcune modifiche dello statuto - il riconoscimento di Ente Morale con Regio Decreto del 1° giugno 1931 n. 961. Successivamente, anche a seguito di donazione disposta dal parroco Rev.do Don Sante Tiranti, di un fabbricato debitamente arredato e dell'annesso terreno a rogito Notaio Maestrini del 18 marzo 1950, al fine di costituire il patrimonio dell'Asilo Infantile, venne ulteriormente modificato lo statuto, ancora in vigore, che ottenne l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno in data 29 aprile 1952.

Con Legge n. 25 del 28 novembre 2014 titolata "Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" e ss.mm.ii., la Regione Umbria ha provveduto a dettare

la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, aventi sede nel territorio regionale, prevedendone la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni già disciplinate dal codice civile). Il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Infantile Pietro Tiranti" con delibera in data 27 febbraio 2017 ha statuito la trasformazione dell'IPAB in fondazione definendone le finalità istituzionali e le relative norme statutarie. Preso atto del parere favorevole della Giunta Comunale, la Regione Umbria con Delibera della Giunta Regionale n. 487 dell'8 maggio 2017 ha approvato la trasformazione dell'IPAB Opera Pia Asilo Infantile "Pietro Tiranti" di Corciano, in soggetto giuridico di diritto privato e, precisamente, in fondazione di cui agli artt. 14 e ss del codice civile. A seguito della trasformazione, e delle relative modifiche statutarie, la Fondazione ha poi provveduto all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, avvenuta con atto dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Umbria - Ufficio Controllo in data 5 ottobre 2018 con Prot. 14464.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la Fondazione ha poi provveduto ad adeguare con vari atti il proprio statuto.

Art. 3 - Attività

Nel rispetto delle volontà del fondatore, da intendersi qui ribadite, l'attività della Fondazione ha evoluto il progetto educativo ed assistenziale e socio aggregativo che è alla base della sua costituzione, rivolgendo la propria attività anche a favore degli anziani mediante accoglienza, assistenza ed integrazione sociale, nonché attivando vari progetti ed interventi in favore della comunità tutta al fine di rispettare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale base dello spirito della Fondazione.

Le attività promosse dalla Fondazione dovranno ispirarsi ai principi della religione cattolica.

L'esercizio delle varie attività scolastiche o parascolastiche, nonché di quelle rivolte agli anziani, avviene nel rispetto delle normative pubbliche che regolano le rispettive materie, svolgendo le attività nell'ambito territoriale del Comune di Corciano in primo luogo, e nell'ambito del territorio della Diocesi di Perugia-Città della Pieve.

L'esercizio delle suddette attività potrà avvenire

in forma diretta ma può anche essere affidato tramite convenzioni e accordi ad altri gestori aventi i necessari requisiti. Le clausole di affidamento a terzi garantiscono in ogni caso che la gestione avvenga nel pieno rispetto del presente Statuto.

La Fondazione rivolge l'attenzione anche alle situazioni di disagio sociale, familiare o individuale indirizzando le proprie attività alle fasce più indigenti anche attraverso facilitazioni economiche.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, nel rispetto dei principi ispiratori sopra richiamati, svolge pertanto in via esclusiva o principale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o ero-

gazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione quale realtà conosciuta ed integrata nel territorio del Comune di Corciano può indire periodicamente degli incontri aperti con la popolazione al fine di illustrare le attività svolte ed i progetti che la Fondazione intende perseguire e di raccogliere indicazioni e proposte per sviluppare nuove attività o progetti, anche attraverso opere caritatevoli o attività o iniziative volte al contrasto della violenza di genere.

Art. 4 - Attività connesse

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge.

L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinato di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione - distinto in fondo di dotazione patrimoniale e fondo di gestione - è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 6 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione di-

sponde delle seguenti entrate:

1. rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. eventuali donazioni, lasciti testamentari ed altre elargizioni che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
3. eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea o altri Organismi sovra nazionali, dallo Stato, da Enti Territoriali ed altri Enti pubblici, da persone fisiche o giuridiche e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
4. dai contributi al Fondo di Gestione in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da soggetti terzi;
5. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse nei limiti consentiti dalle normativa di riferimento, nonché alle normative che disciplinano e disciplineranno il "Terzo Settore".

Art. 7 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione (ove nominati).

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto dell'originario Statuto dell'O.P. Asilo Infantile P.Tiranti, il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il Presidente, di cui 5 nominati dall'Arcivescovo pro tempore di Perugia - Città della Pieve, uno dal Comune di Corciano e uno dalla Regione Umbria, quest'ultimo come risulta dal connubio di cui agli artt. 1 e 2 D.P.R. 9/1972 e 26 c. 2 L.R. Umbria 25/2014, in ossequio all'originario Statuto che prevedeva la nomina di un componente da parte del Provveditorato agli Studi.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 esercizi e sono rieleggibili.

I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o

abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 9 - Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 10 - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a)** di eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b)** di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c)** di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- d)** di redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- e)** di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- f)** di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g)** di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega;
- h)** di approvare eventuali regolamenti interni;
- i)** di nominare il Segretario Generale e di stabilirne l'eventuale compenso;
- j)** di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.21 del presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
- k)** conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

1) stabilire il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei Conti/Società di Revisione ove nominati, nei limiti di cui all'art.8, comma 3, lett. a), D.lgs. 117/2017.

Art. 11 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quando occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Art. 13 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali e predispone gli atti conseguenti.

Art. 15 - Organo di Controllo

In ossequio al disposto di cui all'art. 30 D.lgs. 117/2017, l'Arcivescovo pro tempore di Perugia - Città della Pieve nomina un organo di controllo monocratico scelto tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 D.lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo corretto funzionamento, svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, D.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato. Il tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti in appositi registri.

Art. 16 - Revisore legale dei conti o Società di Revisione

L'Arcivescovo pro tempore di Perugia - Città della Pieve qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, nominerà un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione.

Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile della Fondazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio d'esercizio annuale.

Art. 17 - Libri Verbal

La Fondazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D.lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Art. 18 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; ricorrendo i presupposti di legge il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Ai bilanci della Fondazione si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 D.lgs. 117/2017.

Art. 19 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 20 - Organi Collegiali - Norma di rinvio

La convocazione di organi sociali collegiali (Consiglio di Amministrazione ed eventuale Organo di Controllo) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti può essere inoltrato in termini più brevi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi

di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

Art. 21 - Estinzione

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altro soggetto previsto dalla normativa.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge ed in particolare le norme previste in materia di Fondazioni e dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Enti del Terzo Settore.

F.to Simone Sorbaioli

F.to Valerio Marchesini